



Riferimento/N. d'incarto: N283-0986

9 settembre 2014

Rapporto esplicativo concernente la revisione dell'ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (OSiti)

Indice

Prima parte: spiegazioni generali	2
1. Attuale quadro giuridico e motivo della modifica.....	2
2. Motivo della modifica dell'ordinanza.....	3
3. Basi giuridiche della revisione	4
4. Relazioni con il diritto europeo	4
Seconda parte: commento ai singoli articoli.....	5
Terza parte: conseguenze della modifica dell'ordinanza	5
1. Conseguenze per la Confederazione	5
2. Conseguenze per i Cantoni	5
3. Conseguenze per l'economia.....	5

Prima parte: spiegazioni generali

1. Quadro giuridico attuale e motivo della modifica

A Visp, nel Canton Vallese, tra il 1930 e il 1970 lo stabilimento della Lonza ha riversato nel Grosgrundkanal acque di scarico contaminate da mercurio. In seguito, per molti anni, i sedimenti contaminati sono stati sparsi su aree estese dei terreni circostanti. Inizialmente le autorità ritenevano che la contaminazione interessasse prevalentemente i terreni agricoli, ma le analisi degli ultimi mesi hanno rilevato la presenza di mercurio anche in orti e giardini privati.

L'articolo 12 capoverso 1 dell'ordinanza del 26 agosto 1998 sul risanamento dei siti inquinati (ordinanza sui siti contaminati, OSiti) prevede l'obbligo di risanamento di un suolo se viene superato uno dei valori di concentrazione di cui all'allegato 3 della stessa ordinanza. Secondo il numero 2 di tale allegato, per il mercurio il valore di risanamento attualmente in vigore per i siti contaminati che si trovano in orti e giardini privati, parchi giochi e altre aree su cui i bambini giocano regolarmente (di seguito: orti e giardini privati) è pari a 5 mg/kg.

Ai sensi dell'articolo 12 capoverso 2 OSiti, un sito contaminato che si trova in orti e giardini privati e presenta valori di concentrazione inferiori a quelli fissati deve essere valutato secondo le disposizioni dell'ordinanza del 1° luglio 1998 contro il deterioramento del suolo (O suolo). L'articolo 9 di tale ordinanza prevede, infatti, che in caso di superamento dei cosiddetti valori di guardia il Cantone valuti se sussiste un pericolo per l'uomo, gli animali o le piante. In caso di pericolo concreto il Cantone deve disporre adeguate limitazioni all'utilizzazione del suolo interessato. Per gli orti e i giardini privati l'utilizzo sensibile vero e proprio è determinato dai bambini che giocano (assunzione diretta di terra).

Dato che l'O suolo non fissa un valore di guardia per il mercurio, lo si è dovuto ricavare appositamente per il caso specifico, come previsto dall'articolo 5 capoverso 3 della stessa ordinanza. Basandosi sul documento «Herleitung von Prüf- und Sanierungswerten für anorganische Schadstoffe im Boden» (BUWAL 1997, non disponibile in italiano) la Stazione federale di ricerca Agroscope di Reckenholz-Tänikon (ART) ha calcolato un valore di guardia pari a 2 mg/kg (cfr. rapporto ART¹ di dicembre 2013, non disponibile in italiano), che è stato successivamente approvato anche dal Swiss Center for Applied Human Toxicology (scaht) nel suo rapporto¹ del luglio 2014 (non disponibile in italiano).

Concretamente ciò significa che se la concentrazione di mercurio negli orti e nei giardini privati è inferiore a 2 mg/kg non vi è alcun pericolo e si può pertanto mantenere l'usuale destinazione dei terreni interessati; in caso di valori superiori a 5 mg/kg, per contro, la OSiti prevede il risanamento del sito. Insoddisfacente rimane invece la situazione qualora la contaminazione raggiunga valori compresi tra 2 e 5 mg/kg:

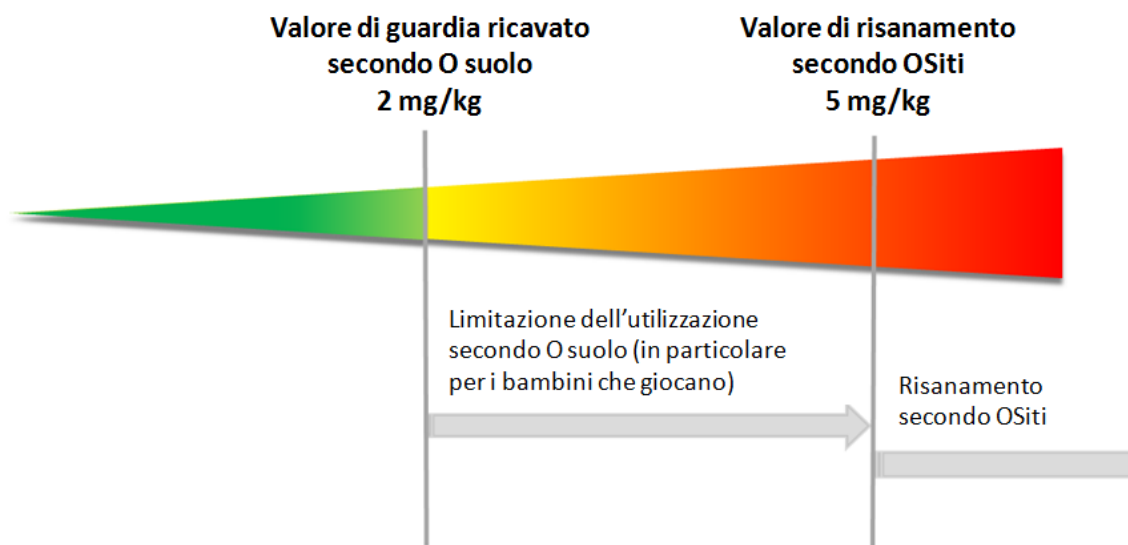
poiché il valore di guardia viene superato le autorità dovrebbero disporre una limitazione dell'utilizzazione dei terreni in questione per tutelare i bambini che vi giocano da un eventuale pericolo (cfr. rapporti ART e scaht¹).

L'esempio concreto del Vallese mostra chiaramente che il sistema di valori (indicativi, di guardia e di risanamento) previsto dalla OSiti e dalla O suolo è adeguato per i terreni a uso agricolo contaminati ma non per i siti inquinati che si trovano in orti e in giardini privati: vietare ai bambini di giocare vi, infatti, equivarrebbe a privare questi terreni della loro funzione abituale.

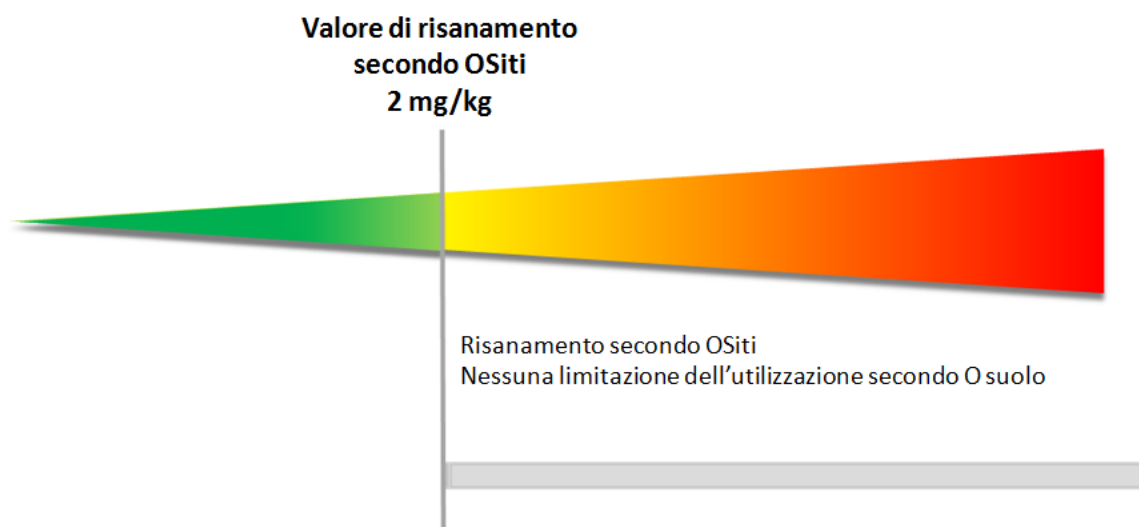
¹ www.bafu.admin.ch/altlasten/01611/index.html?lang=it

Grafico: valori di riferimento per i siti contaminati da mercurio che si trovano in **orti e giardini privati** secondo la normativa attuale e la modifica proposta:

Situazione attuale:



Situazione nuova:



2. Motivo della modifica dell'ordinanza

Sulla base di quanto esposto al punto 1.1, occorre innanzitutto portare da 5 a 2 mg/kg l'attuale valore di risanamento previsto per il mercurio nell'allegato 3 numero 2 OSiti (orti e i giardini privati).

In un secondo momento andranno verificati ed eventualmente corretti anche gli altri 17 valori di risanamento fissati nello stesso allegato per i siti contaminati che si trovano in orti e giardini privati.

Non occorre, invece, alcuna correzione dei valori previsti all'allegato 3 *numero 1* OSiti (siti inquinati utilizzati a scopo agricolo o orticolo) poiché l'attuale sistema di valori di risanamento (OSiti e O suolo) e di valori di guardia con eventuale limitazione dell'utilizzazione (O suolo) si è dimostrato appropriato: se la contaminazione di un terreno agricolo supera i valori di guardia previsti, infatti, si può ovviare al problema coltivando, ad esempio, una specie di pianta che accumula meno inquinanti oppure limitando il periodo di esposizione degli animali al pascolo.

La modifica del valore di risanamento in questione non richiede alcuna disposizione transitoria: ad oggi, infatti, non risultano casi di siti inquinati da mercurio in orti o giardini privati che abbiano richiesto un risanamento secondo la normativa sui siti contaminati. A tutela della salute umana e dell'ambiente è inoltre ragionevole estendere il nuovo valore di 2 mg/kg a tutti i siti contaminati da mercurio che si trovano in orti e giardini privati: per eventuali analisi o risanamenti di questi siti rispettivamente condotte o disposti prima dell'entrata in vigore della presente modifica si applica la nuova regolamentazione.

3. Basi giuridiche della revisione

L'articolo 32c capoverso 1 seconda frase e l'articolo 39 capoverso 1 LPAmb attribuiscono al Consiglio federale la competenza di emanare le prescrizioni esecutive in materia di risanamento dei siti contaminati. Con la OSiti il Consiglio federale è ricorso a tale competenza: l'ordinanza contiene infatti le prescrizioni per il rilevamento, l'analisi, la sorveglianza e il risanamento dei siti contaminati.

4. Relazioni con il diritto europeo

In Europa i valori indicativi, di guardia e di risanamento per i suoli e i siti contaminati vengono ricavati e fissati sulla base del quadro giuridico di ciascun Paese. Non esiste cioè in materia alcun regolamento europeo sovraordinato.

Seconda parte: commento ai singoli articoli

Allegato 3 numero 2 OSiti

L'allegato 3 numero 2 OSiti fissa, tra l'altro, il valore di risanamento per il mercurio presente nel suolo di siti contaminati che si trovano in orti e giardini privati. La presente modifica intende ridurre tale valore da 5 a 2 mg/kg. L'allegato 1 O suolo, per contro, non fissa valori indicativi, di guardia o di risanamento per il mercurio, pertanto tale ordinanza non deve essere modificata.

Terza parte: conseguenze della modifica dell'ordinanza

1. Conseguenze per la Confederazione

L'attuazione della modifica in questione non avrà alcun effetto né in termini di personale né finanziari per la Confederazione. Eventuali costi aggiuntivi per il fondo dell'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRsi) saranno minimi.

2. Conseguenze per i Cantoni

L'attuazione della modifica in questione non avrà alcun effetto in termini di personale per i Cantoni. Visto il numero ridotto di orti e giardini privati contaminati da mercurio in siti contaminati si può dedurre che eventuali costi scoperti a carico dei Cantoni saranno minimi.

3. Conseguenze per l'economia

I proprietari di orti e giardini privati in cui la concentrazione di mercurio si situa tra 2 e 5 mg/kg provvedono già a farli risanare per evitare di vederne limitata l'utilizzazione, pertanto la modifica proposta non comporterà costi aggiuntivi per l'economia da un punto di vista generale.

La revisione permetterà semmai di ridistribuire i costi della contaminazione spostandoli dai proprietari degli orti e dei giardini privati ai responsabili stessi dell'inquinamento, nel rispetto del principio di causalità su cui si basa l'intera normativa ambientale. Visto il numero ridotto di orti e giardini privati contaminati da mercurio in siti contaminati si può dedurre che i costi ridistribuiti saranno minimi.